



# COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N° 51 del 26/06/2015

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventisei**, del mese di **giugno**, nella **Sala del Tempo dell'Associazione La Clessidra**, convocato con avvisi scritti per le ore 19:30 e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale per la trattazione degli argomenti iscritti all'o.d.g.  
In aula risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
NANNETTI FEDERICA	Sindaco	X	
CAMPANA LORENZO	Consigliere anziano	X	
PICCININI OSCAR	Presidente	X	
ANSALONI ERIKA	Consigliere	X	
CANADE' SONIA	Consigliere	X	
CENSI STEFANO	Consigliere	X	
ACERBI ANDREA	Consigliere	X	
ANTONUCCI COSIMO FRANCESCO	Consigliere	X	
POLLASTRI BARBARA	Consigliere	X	
BELLEI RITA	Consigliere	X	
ZOBOLI ANDREA	Consigliere	X	
BORSARI ILEANA	Consigliere	X	
BELVISO UMBERTO	Consigliere		X
CAVALIERE MARILENA	Consigliere		X
RONCHETTI ELENA	Consigliere	X	
PANZETTI GIAN LUCA	Consigliere	X	
MALAGUTI MATTEO	Consigliere		X

Presenti: 14    Assenti: 3

Assiste all'adunanza il **Segretario Generale, Dott.ssa Alessandra RIVI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo i consiglieri presenti in numero legale, il Presidente del Consiglio Sig. Oscar PICCININI introduce la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Svolgono le funzioni di scrutatori i sigg.ri: POLLASTRI BARBARA, ZOBOLI ANDREA, PANZETTI GIAN LUCA.

Sono presenti gli assessori: GHIDONI DANIELE, PICCININI ENRICO, SPADA ANTONELLA, GREZZI STEFANIA, DI STEFANO FEDERICO.

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la relazione dell'Assessore Spada Antonella che illustra in maniera ampia e dettagliata la proposta di deliberazione riguardante l'approvazione delle aliquote TASI e in oggetto indicata;

-Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili, escluse abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- Visti i commi da 639 a 704 dell'art. 1 della legge 147/2013, che nell'ambito della disciplina IUC contengono diversi passaggi per la fattispecie TASI;

- Visto l'art. 1, comma 682, lettera b) della legge n. 147 del 2013 il quale prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determini la disciplina della TASI concernente tra l'altro l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica per ciascuno di essi dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta;

- Visto l'art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 2013 che prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

- Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, art. 1 " Disposizioni in materia di TARI e TASI"

- Visto l'art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29/04/2014, e s.m.i., il quale dispone che:

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberata la riduzione dell'aliquota fino all'azzeramento della stessa con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

- Vista la legge n. 147 del 2013, che prevede all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- Richiamato l'art. 1, comma 678, della legge 147/2013, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, prevede che l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

- Considerato che viene rispettato quanto previsto dall'art. 1, comma 677, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D.L. n. 16/2014, il quale prevede che la somma delle aliquote IMU + TASI non può essere superiore, per ogni tipologia di immobile, l'aliquota massima

IMU del 10,6 per mille o ad altre minori aliquote

- Visto il decreto legge n. 16/2014, con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo: *«Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili».*

- Visto l'art. 679 della L. 190/2014, Legge di stabilità per l'anno 2015, che modifica il citato comma 677 della Legge 147/2013 in maniera da estendere anche per l'anno 2015 la disposizione disciplinata in tale comma;

- Visto che il Comune di Nonantola ha stipulato apposita convenzione, con la società patrimoniale a intero capitale pubblico Nonaginta srl, per quanto concerne la manutenzione del verde pubblico, la gestione degli impianti sportivi, il servizio di energia pubblica e illuminazione, la manutenzione delle strade e manutenzione edifici pubblici, e che per tali servizi il Comune eroga un contributo in conto servizi;

- Visto che dal 1° gennaio 2014, l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate per legge e regolamento (escluse le categorie catastali A/1, A/8, e A/3), e che pertanto il Comune dovrà reperire le minori entrate per il 2015, pari a 1.264.512,00 euro, attraverso l'applicazione della TASI, che saranno utilizzate per la copertura parziale, pari al 69,80%, dei costi dei servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2015:

- manutenzione patrimonio/infrastrutture/illuminazione pubblica/energia € 934.600,00

- manutenzione verde € 85.400,00

- Polizia Municipale € 446.045,00

- Anagrafe stato civile, elettorale, leva e serv. Statistico € 178.045,00

- biblioteche e servizi culturali € 168.213,00

- Considerato che il suddetto gettito è ottenuto in modo da garantire la contribuzione di tutte le parti sociali al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;

- Considerato che il Comune, aumentando l'aliquota base dal 2,5 al 3 per mille, è tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU 2012 relativamente alla stessa tipologia di immobili;

- Dato atto che il Servizio Tributi ha effettuato delle elaborazioni che hanno permesso di individuare l'ammontare delle detrazioni pari ad € 110.742,00 complessivi;

- Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 20/05/2014;

- Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso di euro 1.264.512,00 euro che al netto delle detrazioni si attesta su 1.153.770,00 può essere ottenuto attraverso le seguenti misure:

1) aliquota TASI del 3 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU;

2) aliquota TASI dell'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

3) detrazione per abitazione principale variabile in funzione della rendita della unità abitativa alla quale va sommata la rendita delle pertinenze, e nei limiti di cui alla tabella che segue:

<b>Importo rendita in € unità abitativa e pertinenze</b>	<b>Importo valore in € unità abitativa e pertinenze</b>	<b>Detrazione euro</b>
fino a 238,10	fino a 40 mila	120
da 238,11 a 297,62	da 40,01 a 50 mila	85
da 297,63 a 357,14	da 50,01 a 60 mila	60
da 357,15 a 416,67	da 60 ,01a 70 mila	30
da 416,68 a 446,43	da 70,01 a 75 mila	20
Oltre 446,44	Oltre 75 mila	0

4) ai soggetti passivi con figli di età inferiore a 26 anni, fiscalmente a carico, residenti e dimoranti nell'abitazione principale, spetta un'ulteriore detrazione pari a 25 euro per ogni figlio, fino ad un massimo di 100 euro.

5) ai soggetti con reddito da pensione di vecchiaia o invalidità il cui nucleo familiare è composto al massimo da due persone, in possesso della sola unità immobiliare occupata e relative pertinenze, con reddito del nucleo familiare imponibile IRPEF non superiore a 15.000,00 €. riferito all'anno precedente spetta una ulteriore detrazione di €. 50,00. In questo caso è obbligatorio presentare, pena la decadenza del beneficio, una "comunicazione" entro il 31 dicembre dell'anno di competenza. La comunicazione deve contenere, oltre ai dati anagrafici del possessore, l'indicazione del reddito da pensione;

6) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

- Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che stabilisce che i Comuni possono disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, con Regolamento che deve essere approvato con deliberazione non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

- Visto l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 di proroga del bilancio di previsione 2015 al 30 luglio 2015;

- Ritenuto che l'approvazione del presente oggetto rientri nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 2 del Regolamento Comunale per

l'ordinamento degli uffici e dei servizi, essendo nello stesso espressamente demandata alla competenza del Consiglio comunale;

- Considerato che tutti gli interventi effettuati in aula consiliare nel corso del dibattito sono riportati in testo integrale sulla registrazione a supporto magnetico, conservata e trascritta agli atti dell'odierno Consiglio Comunale.

- Dato atto che la presente proposta deliberativa è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare competente per materia nella seduta svoltasi in data 10 giugno 2015;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione reso ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lett. B) n. 7, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000;

- Visti i pareri favorevoli del responsabile dell'Area Economico-finanziaria, per la regolarità tecnica e del responsabile del servizio ragioneria, Dott. Luigino Boarin, per la regolarità contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 ed agli atti del Comune;

- Sentito il Segretario Generale, Dott.ssa Alessandra Rivi, la quale ritiene che la proposta della presente deliberazione sia conforme alle vigenti norme di legge, di Statuto e di Regolamento;

A) Con 12 voti favorevoli espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri votanti, consiglieri presenti 14, 2 astenuti (Ronchetti, Panzetti);

### **DELIBERA**

1) Di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):

- a) aliquota TASI del 3 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU;
- b) aliquota Tasi dell'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- c) detrazione per abitazione principale variabile in funzione della rendita della unità abitativa alla quale va sommata la rendita delle pertinenze, e nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita in € unità abitativa e pertinenze	Importo valore in € unità abitativa e pertinenze	Detrazione euro
fino a 238,10	fino a 40 mila	120
da 238,11 a 297,62	da 40,01 a 50 mila	85
da 297,63 a 357,14	da 50,01 a 60 mila	60
da 357,15 a 416,67	da 60 ,01a 70 mila	30
da 416,68 a 446,43	da 70,01 a 75 mila	20
Oltre 446,44	Oltre 75 mila	0

- 2) ai soggetti passivi con figli di età inferiore a 26 anni, fiscalmente a carico residenti e dimoranti nell'abitazione principale, spetta un'ulteriore detrazione pari a 25 euro per ogni figlio, fino ad un massimo di 100 euro.
- 3) ai soggetti con reddito da pensione di vecchiaia o invalidità il cui nucleo familiare è composto al massimo da due persone, in possesso della sola unità immobiliare occupata e relative pertinenze, con reddito del nucleo familiare imponibile IRPEF non superiore a 15.000,00 €. riferito all'anno precedente spetta una ulteriore detrazione di €. 50,00. In questo caso è obbligatorio presentare, pena la decadenza del beneficio, una "comunicazione" entro il 31 dicembre dell'anno di competenza. La comunicazione deve contenere, oltre ai dati anagrafici del possessore, l'indicazione del reddito da pensione;
- 4) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.
- 5) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015.
- 6) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997;

B) Con 12 voti favorevoli espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri votanti, consiglieri presenti 14, 2 astenuti (Ronchetti, Panzetti);

### **DELIBERA**

- 1) Attesa l'urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Sig. Oscar PICCININI  
sottoscritto digitalmente

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Alessandra RIVI  
sottoscritto digitalmente

---

ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Proposta n. 44 del 22/05/2015.

**Area Economico - Finanziaria**

**Oggetto :** APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

**PARERE TECNICO**

Si attesta che la presente proposta di deliberazione è regolare sotto l'aspetto tecnico.  
(Art. 49 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Nonantola, **10/06/2015**

IL DIRETTORE DELL'AREA  
Luigino Boarin / INFOCERT SPA  
Sottoscritto digitalmente

ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Proposta di deliberazione n° 44 del 22/05/2015.

Area Economico-Finanziaria

**Oggetto :** APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI  
(TASI)

### **PARERE CONTABILE**

Si attesta che la presente proposta di deliberazione è regolare sotto l'aspetto contabile.  
(art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Nonantola, 11/06/2015

IL DIRETTORE DELL'AREA  
Luigino Boarin / INFOCERT SPA  
Sottoscritto digitalmente